

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017
384/2017/A**

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DOVUTE, PER
L'ANNO 2017, DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge del 7 agosto 2015, n. 124 (di seguito: legge 124/15);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012 (di seguito: DPCM 23 novembre 2012);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità, con allegato schema dei conti;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, 11/07, e relativo allegato A (testo integrato unbundling);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 219/2016/A, con la quale l'Autorità ha determinato, per l'anno 2016, la contribuzione ai propri oneri di funzionamento

di cui alla deliberazione 143/07 e apportato semplificazioni e modifiche concernenti le modalità di effettuazione di tale contribuzione (di seguito: deliberazione 219/2016/A);

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 38, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorità provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalità del versamento, debba essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
- il comma 40, dell'articolo 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 24, dell'articolo 18, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscono direttamente al bilancio dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11 dispone il trasferimento, all'Autorità, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 24 bis, del decreto legge 1/12, coordinato con la legge di conversione 27/12, dispone che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione alle disposizioni contenute dal sopra citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, si provveda mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95;
- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 9, commi 1, 2, 5, 7 e 8 e all'articolo 10, comma 17, ha attribuito, all'Autorità, specifiche funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento e, al comma 18 del citato articolo 10, ha disposto che l'Autorità eserciti, in tale settore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95;

- l'articolo 8, comma 6, della legge 124/15 ha previsto l'individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento o comunque regolate o vigilate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza, che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- i maggiori costi, derivanti dalle nuove funzioni assegnate per legge all'Autorità in tema di regolazione e controllo dei servizi idrici, possono essere solo parzialmente coperti dall'applicazione, ai soggetti operanti nel settore idrico, dell'aliquota di finanziamento stabilita per i settori dell'energia elettrica e del gas, date anche le diverse dimensioni delle basi imponibili di tali settori;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel DPCM 23 novembre 2012, con riferimento al settore idrico, ha raccomandato all'Autorità *“una oculata gestione nello svolgimento delle nuove funzioni attribuite nell'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi e di una minore conseguente pressione contributiva sui soggetti destinatari”*;
- sotto il profilo dell'effettivo incasso di quanto fatturato, per quanto riguarda il settore elettrico e gas, la regolazione adottata dall'Autorità mette a disposizione dei gestori di infrastrutture una serie di istituti tariffari che riduce il rischio e la complessità della loro attività rispetto a quella dei venditori che operano unicamente a mercato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fissare, per l'anno 2017, l'aliquota del contributo:
 - nella misura dello 0,33 per mille per gli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - nella misura dello 0,27 per mille per gli operatori del settore idrico;
- commisurare in ragione inversa al rischio di mercato ed in ragione diretta al volume di attività regolatorie e di controllo, viste le caratteristiche particolari della regolazione nei settori dell'energia elettrica e gas sopra evidenziate, con riferimento da un lato alle attività infrastrutturali e dall'altro a quelle di mercato, l'aliquota di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, prevedendo pertanto un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità sulle attività infrastrutturali a tariffa nella misura dello 0,02 per mille per gli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- limitare gli adempimenti di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità da parte dei soggetti regolati dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi

idrici, al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando che le modalità di contribuzione soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa

DELIBERA

1. di fissare, per l'anno 2017, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,33 (zerovirgolatrentatre) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2016;
2. di fissare un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti di cui al punto 1 che esercitano una o più attività infrastrutturali a tariffa, nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2016;
3. di fissare, per l'anno 2017, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2016;
4. di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, venga versato entro il 31 luglio 2017, tramite bonifico bancario effettuato su appositi conti correnti intestati all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
5. di disporre che, entro il 15 settembre 2017, i soli soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, inviino, all'Autorità, i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità;
6. di esonerare dal versamento e dai relativi obblighi di comunicazione di cui al precedente alinea i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici il cui versamento non è dovuto in quanto inferiore o uguale alla somma di Euro 100,00 (cento/00);
7. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, contenente le modalità per il versamento e la comunicazione dei dati relativi al contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità e che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione 219/2016/A;
8. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai fini dell'esecutività, secondo il combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché, con propria determinazione, fornisca le necessarie istruzioni tecniche agli

operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici per il versamento e comunicazione del contributo;

10. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità affinché, nell'ambito dei controlli per l'accertamento della corretta contribuzione e relativa comunicazione da parte degli operatori regolati agli oneri di funzionamento dell'Autorità, preveda controlli a campione sui soggetti di cui al precedente punto 5, in collaborazione con la Guardia di Finanza;
11. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi del precedente punto 8, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni